

NUMERO PROGRESSIVO	4	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	3357	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	DITTA TECNANTRE SRL		
INDIRIZZO	Via Serenari 15/D – Castel Maggiore (BO)		

### SINTESI DELLA RICHIESTA

La decisione di delocalizzazione del sito di Monte Faeto non può essere motivata con la tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Il sito nel quale la ditta Tecnanre srl esercita l'attività di radio diffusione ed assistenza tecnica e supporto all'emittente Rete A srl è perfettamente conforme ai limiti fissati dalla legge, anzi presentano valori ben al di sotto, come del resto evidenziato negli allegati alla delibera.

Se l'autorità precedente riterrà opportuno disporre rilevazioni, le stesse dovranno essere effettuate con le nuove procedure previste dal DPCM 8/7/03 e in contraddittorio con gli interessati.

### CONTRODEDUZIONI

Il sito di Monte Faeto è stato oggetto del parere della Regione, formalizzato con delibera del Consiglio Regionale n° 3863 del 8/7/1998, con cui NON si prevedeva la conferma del sito citato. Relativamente al sito n. 74 (Serramazzone - Monte Faeto), si ha complessivamente il superamento dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8/7/2003 (si veda Allegato F al Quadro Conoscitivo del PLERT). Il rispetto dei valori prescritti dal citato DPCM viene conseguito con la delocalizzazione dell'emittente radio presente nel sito. Relativamente alle emittenti televisive in tecnica analogica attualmente operanti nel sito 74, il PLERT non prevede immediate delocalizzazioni, non prevede puntuali siti alternativi e pertanto, allo stato dei fatti non può essere invocata alcuna perdita di copertura del territorio o effetti pregiudizievoli per gli utenti delle emittenti televisive.

Si precisa che il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00, riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a stimare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria.

Per questi ultimi siti il PLERT non prevede alcun intervento strutturale di risanamento al fine di non imporre investimenti di risorse, dovuti all'innalzamento del centro elettrico e/o a interventi sulle strutture di sostegno, su installazioni da delocalizzare.

Pertanto, non dovendo effettuare risanamenti, ai fini della valutazione dei superamenti non presenta interesse conoscere i contributi delle varie emittenti radio o Tv.

I superamenti rilevati da ARPA, e riportati nell'Allegato F "Valutazione congiunta ARPA-AUSL..." al Quadro Conoscitivo, costituiscono elemento determinante per il PLERT al fine di stabilire il grado di criticità di un sito.

Si sottolinea infine che non è necessario disporre nuove rilevazioni in quanto l'unica variazione introdotta dal DPCM 8/7/03 relativamente al limite di esposizione di 20 V/m e al valore di attenzione di 6 V/m, consiste nella modifica della denominazione di quest'ultimo, che nel precedente DM 381/98 era chiamato "Valore di cautela".

L'entrata in vigore del DPCM citato rende più restrittiva la normativa vigente introducendo l'obiettivo di qualità che estende gli ambiti territoriali cui si applica il valore di attenzione dei 6 V/m.

**RISULTATO**

**NON ACCOLTA**

**NOTE**

Equivalente osservazione n. 2.1.

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>4</b>	<b>SUB</b>	<b>2</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>3357</b>	<b>DATA</b>	<b>13.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>Ditta Tecnantre srl</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Serenari 15/D – Castel Maggiore (BO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

La Legge di riforma del sistema radiotelevisivo (cd. Legge Gasparri) prevede una proroga per le autorizzazioni a trasmettere fino al 2006, nei siti e con le modalità presenti.  
 In merito l'eventuale parere favorevole dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni avrebbe solo carattere tecnico, avulso da ogni valutazione di carattere discrezionale e amministrativo.  
 Si confronti, in proposito, anche quanto sostenuto dalla Soprintendenza di Bologna in ordine all'inidoneità della località di Monfestino, notoriamente prediletta da parte degli enti locali ad ospitare nuovi impianti di emittenza.

**CONTRODEDUZIONI**

Come ogni atto di pianificazione, il PLERT si basa sulla normativa statale e regionale vigente.  
 La legge di riforma del sistema radiotelevisivo (cd Legge Gasparri) non è attualmente normativa entrata in vigore.  
 Si precisa che l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni esprime, in via preventiva, un parere di massima in merito alla fattibilità del trasferimento delle emittenti valutando gli eventuali impedimenti di natura radioelettrica.  
 Infine si sottolinea che, con parere del 13.01.04, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non ha sollevato obiezioni all'adozione del PLERT.

**RISULTATO**

**NON ACCOLTA**

**NOTE**

Equivalente all'osservazione n. 2.4.

NUMERO PROGRESSIVO	4	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	3357	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Tecnanre srl		
INDIRIZZO	Via Serenari 15/D – Castel Maggiore (BO)		

### SINTESI DELLA RICHIESTA

La Legge Gasparri (oggetto di osservazioni da parte del Presidente della Repubblica che peraltro non incidono sugli aspetti che in questa sede rilevano) prevede che la localizzazione dei siti a livello locale debba rimanere ferma in attesa dell'adeguamento del sistema alla nuova tecnologia digitale. Non si comprende pertanto l'urgenza di modificare l'attuale localizzazione dei siti, basata peraltro su un piano di assegnazione delle frequenze antiquato e non più in linea con la riforma del sistema radiotelevisivo (basandosi su assunti totalmente incompatibili con lo sviluppo tecnologico e con la doverosa ricerca del massimo pluralismo).

### CONTRODEDUZIONI

Come ogni atto di pianificazione, il PLERT si basa sulla normativa statale e regionale vigente. La legge di riforma del sistema radiotelevisivo (cd Legge Gasparri) non è attualmente normativa entrata in vigore. In tempi brevi, nel PLERT sono previste numerose delocalizzazioni di emittenti radio e un limitatissimo numero di delocalizzazioni di emittenti TV, anche in considerazione della prevista attivazione della tecnologia digitale DVB – T (permanenza temporanea delle TV analogiche nei siti n° 69 e 74). Il PLERT prevede che le nuove installazioni in tecnica digitale DVB o DAB non possano essere collocate in siti incompatibili con le norme vigenti e dei quali è prevista l'eliminazione. Il PLERT ha valutato prioritaria la delocalizzazione delle emittenti radio perché la tecnologia digitale per la radiodiffusione si affermerà molto più lentamente rispetto a quella televisiva, infatti ai sensi dell'Art. 2bis del D.L. 5/01 convertito, con modificazioni dalla L. 66/01, *“le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006”*. Il comma 2 dell'art. 1 del citato DL dispone che il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica verrà adottato *“successivamente all'effettiva introduzione”* del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale (approvato dall'Autorità per le garanzie in data 31.07.02) e allo sviluppo del relativo mercato. Inoltre il comma 1 art. 2 stabilisce che *“in attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze ... gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ... sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, ...”*. Infine si specifica che le emittenti radio forniscono, relativamente al superamento dei limiti, un contributo assai più rilevante rispetto alle emittenti TV, come si evince dagli esiti degli studi riportati nel paragrafo 2.5 *“Verifica dei siti dal punto di vista dell'impatto paesaggistico”* della Relazione Illustrativa del presente Piano. In particolare nel grafico *“siti con superamenti per tipologia di emittente e altezza dei tralicci”* si nota la totale assenza dei siti con soli impianti per emittenti televisive: è la conferma che le criticità sono imputabili quasi esclusivamente alle emittenti radio. Pertanto al fine di conseguire il rispetto dei limiti si prevede prioritariamente la delocalizzazione razionale delle emittenti radio.

**RISULTATO**

**NON ACCOLTA**

**NOTE**

E' equivalente all'osservazione n. 2.5.

NUMERO PROGRESSIVO	4	SUB	4
PROTOCOLLO GENERALE	3357	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	Ditta Tecnantre srl		
INDIRIZZO	Via Serenari 15/D – Castel Maggiore (BO)		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

La delocalizzazione prevista dal PLERT provocherebbe una inevitabile diminuzione, o addirittura azzeramento, del segnale, compromettendo il diritto all'informazione ed alla copertura del servizio per gli abitanti dei Comuni del Frignano, Serramazzoni, comprensorio di Sassuolo e Provincia di Reggio Emilia. Solo le attuali posizioni, come i crinali, possono assicurare la migliore copertura del bacino di utenza.

**CONTRODEDUZIONI**

Gli attuali siti, se in contrasto con norme vigenti, non possono essere confermati anche nel caso essi assicurino la migliore copertura dei bacini di utenza.

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Amministrazione Provinciale ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, *“una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto, ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili”*. Inoltre l'Ispettorato prevede *“una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)”*.

A seguito dell'approvazione del PLERT, i nuovi siti dovranno essere oggetto di ulteriori e specifiche verifiche, mirate a escludere il rischio di interferenze. Nel caso l'Ispettorato Territoriale riscontri problemi insolubili, i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate, potranno concordare e proporre soluzioni alternative alla Provincia (vedi art. 2.6 comma 2 e art. 3.3 comma 2 delle NTA).

Il *Sistema dei crinali e sistema collinare* (art. 9 del PTCP) e i *Crinali principali* (art. 20C del PTCP) sono considerati zone di attenzione dove la localizzazione di nuovi siti è ammissibile a determinate condizioni (art. 2.5 NTA PLERT).

Prevedendo le installazioni digitali unicamente in siti confermabili, si evita il rischio di dover duplicare le costose apparecchiature DVB e DAB.

**RISULTATO**

NON ACCOLTA

**NOTE**

Equivalente osservazione n. 2.6.

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>4</b>	<b>SUB</b>	<b>5</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>3357</b>	<b>DATA</b>	<b>13.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>Ditta Tecnanre srl</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Serenari 15/D – Castel Maggiore (BO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Per permettere una copertura se non uguale almeno sufficiente, le autorità locali si vedranno costrette a consentire l'installazione di un numero elevatissimo di siti di trasmissione rispetto a quello attualmente esistente, con conseguente moltiplicazione delle emissioni di onde elettromagnetiche, deturpazione del paesaggio e maggiori spese per i gestori.

**CONTRODEDUZIONI**

Il PLERT prevede specifiche disposizioni per limitare la proliferazione degli impianti e l'aumento dell'impatto visivo, creando anche appositi Consorzi tra gestori nei siti più critici, individuati in base ad appositi parametri tecnici (Artt. 3.1 e 3.2 NTA PLERT).  
Per minimizzare le ricadute economiche, i gestori congiuntamente alle Amministrazioni Comunali possono individuare e proporre siti alternativi; tuttavia le eventuali ricadute economiche non possono costituire giustificazione per confermare localizzazioni non compatibili con le norme vigenti.

<b>RISULTATO</b>	<b>NON ACCOLTA</b>
<b>NOTE</b>	
Equivalente all'osservazione n. 2.7.	